

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
21 maggio 2001

Causa T-52/01 R

**Jürgen Schaefer**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Procedimento sommario -- Dipendenti -- Riassegnazione --  
Ricevibilità -- Fumus boni iuris -- Urgenza»

Testo completo in spagnolo . . . . . II - 543

**Oggetto:** Domanda diretta a ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 12 febbraio 2001 con cui il ricorrente viene riassegnato a Bruxelles e, dall'altro, la sospensione di qualsiasi procedimento avviato al fine di coprire il posto reso vacante da questa riassegnazione.

**Decisione:** La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. Le spese sono riservate.

## Massime

*1. Dipendenti – Ricorso – Termini – Dies a quo – Comunicazione orale – Onere della prova dell'avvenuta conoscenza della decisione impugnata (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

*2. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Decisione con cui un dipendente precedentemente assegnato ad una delegazione della Commissione in uno Stato terzo viene riassegnato alla sede di origine – Violazione del diritto dell'interessato al perfezionamento professionale – Obbligo della Commissione di verificare, prima della riassegnazione, la fondatezza delle riserve formulate dallo Stato terzo nei confronti del dipendente interessato – Rigetto (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; Statuto del personale, art. 24, terzo comma)*

*3. Dipendenti – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell'amministrazione – Argomento relativo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

1. Spetta a chi, basandosi su un'asserita comunicazione orale della decisione impugnata, eccepisce la tardività di un ricorso rispetto ai termini fissati dallo Statuto fornire la prova che detta comunicazione ha consentito al ricorrente di prenderne conoscenza.

(v. punto 39)

Riferimento: Corte 13 luglio 1989, causa 58/88, Olbrechts/Commissione (Racc. pag. 2643, punto 10)

2. Nell'ambito della condizione relativa al *fumus boni iuris* di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione con cui un dipendente precedentemente assegnato ad una delegazione della Commissione in uno Stato terzo viene riassegnato alla sede di origine, è manifestamente privo di qualsiasi fondamento l'argomento dell'interessato relativo all'art. 24, terzo comma, dello Statuto, secondo cui l'atto controverso violerebbe il suo diritto al perfezionamento professionale. Innanzi tutto, non è dimostrato che l'obbligo di facilitare tale perfezionamento, posto a carico delle Comunità, sancisca effettivamente un diritto soggettivo del dipendente. In secondo luogo, risulta chiaramente dalla formulazione di questa disposizione che l'obbligo è assoggettato in particolare alla condizione che «[questo perfezionamento sia] compatibile con le esigenze del buon funzionamento dei servizi».

Non presenta nemmeno un carattere serio l'argomento secondo cui riserve formulate dallo Stato terzo presso il quale il dipendente esercita funzioni diplomatiche per conto della Commissione giustificerebbero il suo trasferimento solo se quest'ultima, in seguito ad un'indagine, trovasse tali riserve fondate. Infatti la Corte ha chiaramente constatato che «talune difficoltà nelle relazioni interne possono giustificare il trasferimento di un dipendente nell'interesse del servizio (...) a prescindere dalla questione della responsabilità degli incidenti intervenuti». Tale giurisprudenza trova applicazione, a fortiori, allorché tale difficoltà riguarda un dipendente che esercita le sue funzioni in un ambito diplomatico.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento: Corte 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione (Racc. pag. 2499, punto 13); Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione (Racc. pag. I-5863, punti 41 e 42)

3. Anche supponendo che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa avere un'influenza sull'interpretazione dello Statuto, nonostante sia priva di carattere vincolante, un riferimento generale e non giustificato fatto in una domanda di provvedimenti urgenti a talune delle sue disposizioni non può in alcun caso rimettere in discussione la giurisprudenza relativa al potere delle istituzioni comunitarie di riassegnare un dipendente nell'interesse del servizio.

(v. punto 44)